

Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 22/02/2012

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 26

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione fra l'INPS e la Confederazione dei Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Si forniscono le istruzioni relative all'applicazione della convenzione, stipulata tra l'INPS e la COPAGRI MARCHE, per la riscossione dei contributi associativi*

sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.

In data 2 dicembre 2011, è stata sottoscritta la convenzione con la COPAGRI MARCHE (Confederazione dei Produttori Agricoli delle Marche) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 399 del 21 settembre 2011.

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

La delega prevista dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall'interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.

La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Si fa presente che su tali deleghe l'Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: COPAGRI MARCHE.

La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

L'INPS invierà all'Associazione i supporti telematici, o elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.

L'Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Il costo del servizio è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.

E' a carico della COPAGRI MARCHE, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012.

La richiesta di rinnovo annuale da parte dell'Associazione dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):

GPA 25/286 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;

GPA 11/286 - per la rilevazione del debito verso la COPAGRI MARCHE da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali, da trattenere sulle somme da versare alla COPAGRI MARCHE, devono essere imputati al conto esistente GPA 24/042

I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/286 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio.

Il saldo del conto GPA 11/286 eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Si comunica, inoltre, che la sede della COPAGRI MARCHE è in Via Tiziano n. 11 – cap. 60125 - Ancona.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.